

Legge regionale 11 luglio 2000, n.61

**Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla L.R. 17 marzo 2000, n. 26 .**

**ARTICOLO 1**

(Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica)

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della LR 17 marzo 2000, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Presidente e ciascun componente la Giunta dispongono di un proprio ufficio con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, è realizzato tramite i coordinatori di cui all'articolo 25.

4. Per ogni legislatura regionale, la Giunta, entro 90 giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione il numero del personale che può essere assegnato agli uffici di cui al comma 3. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura. Il personale assegnato agli uffici suddetti è disciplinato dal capo II.

5. Il Presidente e ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché ciascun gruppo consiliare, dispongono di propri uffici per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

6. Per ogni legislatura regionale, il Consiglio, entro 120 giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il numero del personale che può essere assegnato agli uffici di cui al comma 5. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura. Il personale assegnato agli uffici di cui al comma 5 è disciplinato, rispettivamente, dal capo II e dal capo III."

**ARTICOLO 2**

(Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio)

1. L'articolo 5 della LR 17 marzo 2000, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta, compreso il Presidente stesso, di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, compreso il Presidente stesso, di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3."

### ARTICOLO 3

(Il responsabile delle strutture speciali di supporto)

1. I commi da 1 a 3 dell'articolo 6 della LR 17 marzo 2000, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 5, comma 1, è preposto un responsabile, il cui incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta, relativamente all'ufficio di gabinetto, e con deliberazione della Giunta regionale, relativamente agli uffici di segreteria. I provvedimenti sono disposti su proposta nominativa degli amministratori interessati. Il rapporto con il responsabile della struttura speciale si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente. Il contratto è rinnovabile e revocabile con le stesse forme e si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore stesso.

2. A ciascuna delle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, è preposto un responsabile, il cui incarico è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta nominativa dei singoli componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa comunicazione a quest'ultimo. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. I responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere scelti:

- a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla categoria D;
- b) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
- c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere."

## ARTICOLO 4 (Rapporto di lavoro)

1. I commi da 4 a 10 dell'articolo 7 della LR 17 marzo 2000, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

"4. I responsabili delle strutture speciali di supporto non possono essere titolari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico, nonché, qualora siano scelti fra i dirigenti e i funzionari regionali, per i due anni successivi.

5. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta è determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme. Tale trattamento non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unità operativa complessa per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la Giunta.

6. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è determinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in modo uniforme. Tale trattamento non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente e per i responsabili dell'ufficio di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unità operativa complessa per i responsabili degli altri uffici di segreteria.

7. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale può essere corrisposta, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta, una specifica indennità in sostituzione della retribuzione di risultato, non superiore a quanto attribuito a tale titolo dall'Amministrazione ai dirigenti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al comma 7. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo.

9. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali

di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, puo` essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta, una specifica indennita` a fronte delle responsabilita`, degli obblighi di reperibilita` e di disponibilita` ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilita` di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita` previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

10. Il personale dipendente assegnato all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta puo` essere reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, tra il personale non appartenente all'amministrazione regionale. Con propria deliberazione, la Giunta regionale determina i criteri di reclutamento, il numero e le categorie di tale personale, per il quale trova applicazione quanto disposto al comma 9 e al successivo articolo 13, commi 2, 3 e 4. 11. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Il provvedimento della Giunta regionale e` adottato su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo."

#### ARTICOLO 5 (1)

(Disposizione di bilancio)

1. L'articolo 9 della LR 17 marzo 2000, n. 26, e` sostituito dal seguente:

"1. La spesa relativa al personale di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, e all'articolo 6, commi 1 e 2, nonche` la spesa per le prestazioni esterne di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 8 fanno carico rispettivamente ai pertinenti capitoli 00171 e 00172 del bilancio di previsione per l'anno 2000."

(1) ndr: Articolo cosi` sostituito con LR 11 luglio 2000, n. 62, pubblicata alla pag. 8 della presente Parte I

#### ARTICOLO 6

(Strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 10 della LR 17 marzo 2000, n. 26, sono aggiunti i commi 3, 4 e 5:

"3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di

nuovi gruppi, le dotazioni organiche dei gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in modo da non eccedere complessivamente le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione. La disposizione non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a formazioni politiche costituite a livello nazionale.

4. L'Ufficio di Presidenza, nella rideterminazione degli organici di cui al precedente comma, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque prevalenti criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.

5. Nel caso di fusione, durante la legislatura, di più gruppi consiliari, il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma delle dotazioni organiche dei gruppi consiliari originari."

#### ARTICOLO 7

(Incarichi a tempo determinato)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della LR 17 marzo 2000, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta del Presidente di ciascun gruppo consiliare, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assume mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'amministrazione regionale nel numero massimo, rispetto alla dotazione organica prevista per i gruppi consiliari, stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 10, comma 1."

2. All'articolo 13 della LR. 17 marzo 2000, n. 26, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 6, lo preveda, e nei limiti massimi ivi stabiliti, anche gli addetti alle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere scelti fra estranei all'amministrazione regionale e assunti con incarico a tempo determinato. Agli incaricati si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi e spetta il trattamento economico stabilito, in riferimento alle categorie del personale dipendente regionale, dalla suddetta deliberazione del

Consiglio regionale."

## ARTICOLO 8

(Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari)

1. L'articolo 14 della LR 17 marzo 2000, n. 26, e' sostituito dal seguente:

"1. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico previsto per il funzionario inquadrato in un profilo professionale appartenente alla categoria D, posizione economica D3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari composti da oltre 13 consiglieri spetta il trattamento economico dei dirigenti regionali titolari di unita' operativa complessa.

2. Qualora il responsabile venga scelto tra il personale dipendente, l'incarico e' attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previa indicazione dei Gruppi consiliari. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile, ad ogni effetto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresì, ai fini dell'anzianita' di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari con oltre 13 consiglieri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, relativamente ai requisiti di accesso, e all'articolo 7, relativamente al trattamento economico ivi disposto per i responsabili degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

## ARTICOLO 9

(Dotazione organica complessiva)

1. All'articolo 42 della LR 17 marzo 2000, n. 26, e' aggiunto il seguente comma 4:

"4. Il personale assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta regionale, del

Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché il personale assegnato alle strutture speciali di supporto dei gruppi consiliari, confluisce in uno specifico contingente preposto all'assistenza degli organi politici, non ricompreso nella dotazione organica complessiva."